



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

24 gennaio 2018

Sigg. Sindaci
dei Comuni della provincia
LORO SEDI
Sigg. Commissari Straordinari
dei Comuni di
CRISPIANO
MANDURIA
MONTEIASI

OGGETTO: Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

Con riferimento alle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, si richiamano alcuni tra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio. Si precisa che i presidenti di seggio daranno inizio alle operazioni di scrutinio dando precedenza a quelle relative al Senato della Repubblica come richiamato nella pubblicazione n. 3 recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Sommario

- A) Orari di votazione, provvista del materiale e insediamento dei seggi*
- B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi*
- C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali*
- D) Tagliando antifrode*
- E) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*
- F) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.*
- G) Confezionamento dei plichi*



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

H) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

A) Orari di votazione, provvista del materiale e insediamento dei seggi

Le operazioni di votazione si svolgeranno, com'è noto, domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, primo periodo, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le consultazioni, o comunque prima dell'orario di insediamento del seggio, cioè **sabato 3 marzo 2018**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30.3.1957, n. 361).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Presso ogni seggio vengono consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il montaggio di esse.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore giallo paglierino per l'elezione del Senato e di colore rosa per l'elezione della Camera, cioè dello stesso colore delle rispettive schede di votazione, ove è riportata la dicitura riferita alla stessa consultazione.

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, all'autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni del Senato e della Camera.



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati di lista o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste possono designare, presso ciascun seggio, due rappresentanti della lista stessa, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli, per la Camera, fra gli elettori della relativa circoscrizione elettorale (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957) e, per il Senato, fra gli elettori della regione (art. 12 del d.lgs. n. 533/1993, art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957), restando inteso, anche in relazione a quesiti pervenuti, che per essere elettori e, quindi, per essere designati come rappresentanti di lista per il Senato occorre avere compiuto i 25 anni di età entro il 4 marzo 2018. Tali designazioni, se effettuate dai delegati di lista, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati (cosiddetti subdelegati): in tal caso, la sottoscrizione dell'atto di delega deve essere autenticata dal notaio.

Le designazioni possono essere presentate **entro il venerdì che precede la consultazione** alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Nelle ipotesi di presentazione presso i seggi, si ritiene che l'atto di delega possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale, mentre l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste, con firma del "subdelegato", debitamente autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dovrà essere prodotto in originale.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

altera il risultato della votazione; forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Tagliando antifrode

La recente legge di riforma del sistema elettorale di Camera e Senato (legge 3 novembre 2017, n. 165) ha previsto che ogni scheda, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, sia dotata di un apposito tagliando rimovibile con codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che deve essere rimosso a cura del presidente del seggio dopo che l'elettore ha espresso il voto e conservato dagli uffici elettorali di sezione prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Atteso il carattere di novità dell'istituto e ad integrazione delle istruzioni fornite ai seggi con l'apposita pubblicazione n. 3 sopra richiamata, si ritiene di riepilogare in dettaglio quale specifico materiale verrà fornito ai seggi e quali saranno gli ulteriori adempimenti richiesti agli uffici elettorali di sezione:

a) tutte le schede di voto, sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato, sono stampate con una "appendice" costituita da una piegatura perforata lungo la parte inferiore della scheda stessa con un piccolo riquadro rettangolare su fondo bianco



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

collocato nella parte sottostante il riquadro per la firma dello scrutatore e il bollo della sezione;

b) insieme agli stampati, alle pubblicazioni e agli altri oggetti occorrenti per le operazioni elettorali contenuti nel c.d. “bustone”, a ogni seggio viene fornita una bobina con un numero complessivo di 3.000 bollini adesivi non rimovibili recanti un codice alfanumerico seriale;

c) tra gli stessi stampati e, in particolare, nella serie di buste per la formazione e l’invio dei plichi, sono comprese due “nuove” buste (n. 2/A EP e 2/B EP) per la conservazione dei **“tagliandi antifrode”** rimossi dalle schede votate, rispettivamente, per l’elezione del Senato e per l’elezione della Camera;

d) il sabato pomeriggio, dopo avere autenticato le schede con la firma di uno scrutatore e l’apposizione del timbro della sezione in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, il presidente, avvalendosi degli altri componenti dell’ufficio di sezione, provvede all’applicazione di un bollino adesivo numerato nell’apposito piccolo riquadro stampato sull’appendice di ciascuna delle schede autenticate, sia del Senato che della Camera;

e) la domenica, a ogni elettore che si reca a votare, all’atto della consegna di ciascuna scheda, **il presidente fa annotare sulla lista sezionale (o sulla lista elettorale aggiunta), in corrispondenza al nome dell’elettore stesso (già iscritto o aggiunto in calce alla lista), il codice alfanumerico riportato sul bollino adesivo;**

f) all’atto della consegna delle schede, **è opportuno raccomandare all’elettore di non strappare lui stesso l’appendice piegata e perforata con il bollino adesivo numerato ivi applicato (tagliando antifrode);**

g) l’elettore, dopo aver votato in cabina e dopo avere ripiegato ciascuna scheda, deve riconsegnare le schede stesse al presidente dell’ufficio di sezione e, quindi, **NON deve assolutamente inserirle lui stesso nell’urna;**

h) **il presidente dell’ufficio di sezione deve controllare che il codice alfanumerico riportato su ogni scheda restituita dall’elettore coincide con quello annotato sulla lista sezionale per ogni scheda consegnata all’elettore medesimo;**

i) **effettuato tale controllo, il presidente, sempre mantenendo la scheda ripiegata come restituitagli dall’elettore, strappa il tagliando antifrode** (cioè l’appendice perforata della scheda stessa recante il bollino adesivo numerato), avendo cura di non strappare altra porzione della scheda medesima;



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

j) **il presidente, una volta strappato il tagliando antifrode, deve conservarlo nell'apposita busta** (n. 2/A EP, per il Senato, e 2/B EP, per la Camera);

k) qualora l'elettore restituisce la scheda priva del tagliando antifrode o con un codice alfanumerico diverso da quello corrispondente alla scheda consegnata, la scheda è annullata e l'elettore non è più riammesso a votare;

l) al termine delle operazioni di votazione e dopo avere accertato il numero dei votanti, le buste n. 2/A EP, per il Senato, e 2/B EP, per la Camera, vengono inserite nella busta n. 2/EP, contenente le liste sezionali e i registri per l'annotazione del numero di tessera elettorale, la quale, insieme alle buste n. 3/EP e n. 4/EP, sono inviate al tribunale (o sezione distaccata del tribunale).

E) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. 1° aprile 2008, n. 49), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

F) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, le SS.LL. vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto; ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

G) Confezionamento dei plichi



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

La Direzione Centrale dei Servizi elettorali, sia per un contenimento dei costi, sia per recare minore ingombro ai seggi elettorali e per agevolarne il lavoro, ha ridotto il numero complessivo di buste in dotazione ai seggi stessi.

In particolare, gli stampati, le pubblicazioni e gli altri oggetti occorrenti per le operazioni elettorali verranno consegnati ai seggi in apposito “bustone”, mentre la numerazione, il contenuto e l’ufficio destinatario delle altre buste che il seggio stesso deve formare sono riportati, ad esempio, anche nel “riepilogo plichi da confezionare” di cui è corredata la citata pubblicazione n. 3 recante le “istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione”.

Si ritiene opportuno evidenziare che nella busta n. 10 (EP), destinata alla segreteria comunale, verranno inseriti tanto il secondo esemplare del verbale del seggio per l’elezione del Senato, quanto il secondo esemplare del medesimo verbale per l’elezione della Camera (oltre al secondo esemplare dei verbali delle operazioni dei seggi speciali e volanti eventualmente costituiti nell’ambito della sezione); nella busta n. 11 (EP), destinata alla Prefettura, verranno inseriti tanto l’estratto del verbale del seggio per l’elezione del Senato, quanto l’estratto del medesimo verbale per l’elezione della Camera.

H) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

* * *

Le SS.LL. vorranno portare il contenuto della presente a conoscenza dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali di sezione.

Inoltre vorranno valutare l’opportunità di invitare gli elettori, mediante appositi comunicati, a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale e se essa sia utilizzabile per la presenza di spazi destinati ad attestare, mediante timbratura, l’avvenuto esercizio del diritto di voto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione, fermo restando che l’ufficio elettorale



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

comunale dovrà assicurare l'apertura nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18, e nel giorno di domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di voto.

Infine, le SS.LL. vorranno vigilare con la massima attenzione sulla puntuale attuazione di tutti gli adempimenti sopraindicati.

p. Il Prefetto
Viceprefetto
(Pricolo)